

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 12 giugno 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bressa, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Calzolaio, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Detomas, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gambale, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Lumia, Manzini, Maran, Marcora, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rava, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sinisi, Soda, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Widmann, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bressa, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Calzolaio, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Detomas, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gambale, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Lumia, Manzini, Maran, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti,

Molgora, Angela Napoli, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rava, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali, Widmann, Zeller.

Annuncio di proposte di legge.

In data 11 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

OLIVIERI: « Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dal reddito delle contribuzioni a forme pensionistiche regionali per le casalinghe » (2844);

GAZZARA: « Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità spettante alle libere professioniste » (2845);

PEZZELLA: « Nuove norme in materia di nomina dei segretari di seggio elettorale » (2846);

CROSETTO: « Legge quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (2847);

FRANCESCA MARTINI e CÈ: « Istituzione della "Festa della famiglia" » (2848);

PASETTO: « Norme sull'applicazione dell'IVA alla locazione, anche finanziaria, e al noleggio di imbarcazioni da diporto » (2849).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 11 giugno 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza » (2843).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Gambini, anche a nome degli altri firmatari, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

GAMBINI ed altri: « Trasformazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo in società per azioni » (144).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BALLAMAN: « Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in materia di inquadramento del

personale della carriera prefettizia » (2528) *Parere delle Commissioni V e XI.*

VII Commissione (Cultura):

LABATE ed altri: « Disposizioni in materia di interventi per Genova, capitale europea della cultura 2004 » (2737) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e IX.*

VIII Commissione (Ambiente):

SERENA: « Norme per la regolamentazione ed il riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale » (2315) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XII e XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIANELLO ed altri: « Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (2624) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, IX, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

POLLEDRI e GUIDO ROSSI: « Disposizioni in materia di certificazione di qualità professionale » (2552) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

TARANTINO: « Immissione nei ruoli organici del personale civile dipendente dal Ministero della difesa con incarico di insegnamento presso le scuole, gli istituti e gli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2396) *Parere delle Commissioni I, IV, V e VII.*

XIII Commissione (Agricoltura):

LETTIERI: « Disposizioni in materia di riordino degli usi civici » (2404) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):

« Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri » (2788) *Parere delle Commissioni V, VI, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.*

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 7 giugno 2002, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza: alla risoluzione in Commissione CALZOLAIO ed altri n. 7/00062, modificata, accolta dal Governo e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 12 dicembre 2001, concernente la seconda Conferenza mondiale sullo sfruttamento sessuale dei minori; agli ordini del giorno in Assemblea MOLINARI n. 9/2177/1, accolto dal Governo e SPINI ed altri n. 9/2177/2, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 febbraio 2002, concernenti disposizioni urgenti per il potenziamento del sostegno all'Argentina; alla risoluzione conclusiva in Commissione CALZOLAIO ed altri n. 8/00009, approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 6 marzo 2002, concernente la Conferenza delle Nazioni unite di Monterrey.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse rispettivamente: alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) e alla

Commissione parlamentare per l'infanzia; alla III Commissione (Affari esteri e comunitari); alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competenti per materia.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2001, per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie (doc. XXXI, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la relazione sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS, aggiornata al mese di marzo 2002 (doc. CXIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 luglio 1993, n. 238, la relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma 1994-2000 e 2001-2005 tra il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato SpA, riferita al 31 dicembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissioni da consigli regionali.

Il presidente del consiglio regionale della Basilicata, con lettera in data 31 maggio 2002, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio stesso nella seduta del 22 maggio 2002, sull'utilizzo terapeutico dei derivati della canapa indiana.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 4 giugno 2002, ha trasmesso un voto, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 30 maggio 2002, per il mantenimento in vigore della legge n. 185 del 1990, sul commercio internazionale delle armi, con il relativo sistema di controlli obbligatori e le relative procedure di trasparenza.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: GIANCARLO GIORGETTI; CÈ ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; CIMA; MUSSOLINI, MOLINARI, LUCCHESI ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; SERENA; MAURA COSSUTTA ED ALTRI; BOLOGNESI E BATTAGLIA; PALUMBO ED ALTRI; DEIANA ED ALTRI; PATRIA E CROSETTO; DI TEODORO: NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. (47-147-156-195-406 562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-A)

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti 12.100, 13.200 e 13.07 della Commissione e sui subemendamenti ad essi riferiti.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Interventi contro la sterilità
e la infertilità).*

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorisce gli interventi neces-

sari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della salute promuove altresì campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Nell'esercizio delle loro competenze costituzionali ed in relazione ai compiti loro affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nel quadro della tutela della salute, le regioni provvedono all'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità, nonché della procreazione medicalmente assistita.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA
PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 2.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.15 DELLA
COMMISSIONE**

Al comma 1, sostituire le parole da: può promuovere, fino alla fine del comma con

le seguenti: promuove campagne di informazione e di prevenzione sulla salute riproduttiva.

0. 2. 15. 1. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

0. 2. 15. 4. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

0. 2. 15. 5. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

0. 2. 15. 6. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: promuove ricerche *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 15. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: ambientali aggiungere le seguenti: , sugli stili di vita.

2. 8. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: e alimentari.

2. 10. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministro della Salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove altresì ricerche di criobiologia per il congelamento dei gameti.

2. 9. Lucchese, Burani Procaccini.

Sopprimere il comma 2

2. 12. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si impegna a favorire le ricerche di criobiologia per il congelamento dei gameti.

2. 2. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Paoletti Tangheroni, Milioto.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 3.***(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).*

1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale competente per territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle opportunità e sulle procedure per l'adozione o per l'affidamento familiare ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 3.***(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n.405).**Sopprimerlo.** **3. 1.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.*Sopprimerlo.** **3. 2.** Valpiana, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Mascia, Pisapia.*Sopprimerlo.** **3. 3.** Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella, Bogi.*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405). — 1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il consultorio familiare provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale competente per territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle opportunità e sulle procedure connesse all'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405). — 1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *d-bis*) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare.«

2. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. 6. La Commissione.**(Approvato)**

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: opportunità fino alla fine del comma con le seguenti: tecniche di procreazione medicalmente assistita.

* **3. 5.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

CAPO II

ACCESSO ALLE TECNICHE

ART. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;

c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO II

ACCESSO ALLE TECNICHE

ART. 4.

(Accesso alle tecniche).

Sopprimerlo.

* **4. 6.** Zanella.

Sopprimerlo.

* **4. 8.** Valpiana, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.

* **4. 15.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. *(Accesso alle tecniche).* — 1. Il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita è subordinato al consenso informato della donna o della coppia, da realizzare ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. *(Accesso alle tecniche).* — 1. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano espresso consenso informato di cui all'articolo 4.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. *(Accesso alle tecniche).* — 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione arti-

ficiale è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate, nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata, entrambe attestate da un centro specialistico pubblico.

2. Le tecniche di procreazione artificiale sono applicate in base ai seguenti principi:

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;

c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 7.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è subordinato al consenso informato della donna o della coppia, da realizzare ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

4. 14. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 1.

* **4. 16.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimere il comma 1.

* **4. 9.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ed è comunque circoscritto fino alla fine del comma.

* **4. 17.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ed è comunque circoscritto fino alla fine del comma.

* **4. 50.** Giulio Conti.

Al comma 1, sopprimere le parole da: o di infertilità inspiegate fino a: sterilità.

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita deve avvenire tramite consenso informato, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge.

4. 23. Bolognesi, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella.

Al comma 1, sopprimere le parole da: o di infertilità inspiegate fino a: sterilità

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita deve avvenire tramite consenso informato, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 6.

4. 22. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Petrella, Buffo.

Sopprimere il comma 2.

4. 18. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4. 3. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la procreazione medicalmente assistita è prassi medica finalizzata alla tutela della salute riproduttiva e la sterilità e l'infertilità vanno considerate come una patologia e le tecniche come una prassi terapeutica.

4. 25. Zanotti, Battaglia, Labate, Bolognesi, Bogi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

* **4. 4.** Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

* **4. 10.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: senza prima aver esperito tentativi meno invasivi con le seguenti: ispirandosi al principio della minore invasività.

4. 26. Zanotti, Battaglia, Labate, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella, Bogi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: ART. 4-bis. (Ricorso a gameti estranei alla coppia).

1. Il ricorso a gameti estranei alla coppia è consentito solo qualora non possa procedersi all'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo.

2. Presso ogni regione e presso le province autonome di Trento e di Bolzano è istituita una commissione tecnico-consulativa in cui sono presenti competenze mediche, genetiche, psicologiche e giuridiche, alla quale la coppia si rivolge qualora la scelta della tecnica di procreazione

assistita riguardi l'impiego di gameti estranei alla coppia, affinché l'adozione di tale tecnica sia supportata da un competente ed appropriato consulto tecnico e la scelta sia pienamente libera e responsabile.

3. La composizione della commissione di cui al comma 2 è definita con provvedimento della regione o della provincia autonoma.

4. Nel rispetto delle linee guida di cui al successivo articolo 7, la commissione di cui al comma 2 verifica gli interventi di tipo omologo effettuati, informa i richiedenti del quadro medico e giuridico, delle tecniche da effettuare e delle conseguenze giuridiche rispetto al nascituro.

5. Le strutture autorizzate alla fecondazione eterologa devono garantire che non siano diffusi i dati personali dei donatori di gameti, salvo che nei casi di cui al comma 6.

6. Su richiesta motivata di colui che è stato procreato, dei genitori ovvero di coloro che esercitano la potestà, se si tratta di minore o di interdetto, le strutture autorizzate sono tenute a fornire informazioni sui dati genetici e sanitari del donatore, salvaguardandone l'anonimato.

4. 27. Battaglia.

Sopprimere il comma 3.

* **4. 19.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimere il comma 3.

* **4. 11.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 3.

* **4. 7.** Cima, Zanella, Lion.

Sopprimere il comma 3.

* **4. 24.** Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Giacco, Turco, Di Serio D'Antona, Buffo, Petrella, Bogi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito nel rispetto dei principi di cui al comma 2.

4. 12. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È consentito il ricorso a tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo alle coppie aventi i requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) sono costituite commissioni mediche che valutano i singoli casi per l'ammissione delle coppie a questa terapia;

b) sono ammesse solo le donazioni di ovocita e seme anonime e gratuite che possono essere effettuate da ogni cittadino maggiorenne e di età non superiore ai trentacinque anni;

c) i responsabili del centro di raccolta e conservazione dei gameti provvedono, con protocollo stabilito dal Ministro della salute, ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la possibilità di trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie;

d) i dati relativi ai donatori sono riservati, nessun rapporto giuridico si costituisce tra nato e donatore;

e) non è consentito l'utilizzo dei gameti donati per più di due gravidanze portate a termine;

f) con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emessi i criteri per la raccolta e la conservazione dei gameti.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

4. 2. Lettieri, Bimbi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il ricorso alla donazione di gameti femminili e maschili è consentito alla donna quando non sia possibile ottenere la fecondazione utilizzando i gameti della coppia richiedente o in caso di gravi malattie individuate da un'apposita commissione costituita presso il ministero della salute.

4. 21. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il ricorso a tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo non è ammesso tranne nei casi autorizzati dalla commissione nazionale per la procreazione assistita.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Norme sulla fecondazione eterologa).

1. Le richieste di autorizzazione all'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo vanno presentate all'apposita commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro della salute presso l'Istituto superiore di sanità. La composizione della commissione di cui al precedente periodo è definita con apposito decreto del Ministro della salute, sentito il comitato nazionale per la bioetica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, la commissione di cui al comma 1 autorizza l'applicazione delle tecniche di tipo eterologo secondo criteri di tipo clinico, una volta accertato che la coppia richiedente, ove non coniugata, conviva in modo stabile da non meno di tre anni.

3. Le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 10 garantiscono che non siano

diffusi i dati personali dei donatori di gameti, salvo che nei casi di cui ai commi 4 e 5.

4. Su richiesta motivata di colui che è stato procreato, ovvero di coloro che esercitano la potestà o dei rappresentanti legali se si tratta di minore o di interdetto, le strutture autorizzate di cui all'articolo 10 sono tenute a fornire informazioni sui dati sanitari del donatore, salvaguardando l'anonimato.

5. In casi particolari, l'autorità giudiziaria può consentire l'accesso ai dati anagrafici del donatore quando il segreto possa determinare un serio e comprovato pregiudizio per il soggetto procreato. Il giudice provvede su domanda del pubblico ministero, del figlio che abbia raggiunto la maggiore età, dei genitori o di un curatore speciale del figlio minore.

* **4. 1.** (Nuova formulazione) Mussolini, Biondi, Buemi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il ricorso a tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo non è ammesso tranne nei casi autorizzati dalla commissione nazionale per la procreazione assistita.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Norme sulla fecondazione eterologa).

1. Le richieste di autorizzazione all'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo vanno presentate all'apposita commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro della salute presso l'Istituto superiore di sanità. La composizione della commissione di cui al precedente periodo è definita con apposito decreto del Ministro della salute, sentito il comitato nazionale per la bioetica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, la commissione di cui al comma 1 autorizza l'applicazione delle tecniche di tipo eterologo secondo criteri di tipo clinico, una volta accertato che la coppia richiedente, ove non coniugata, conviva in modo stabile da non meno di tre anni.

3. Le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 10 garantiscono che non siano diffusi i dati personali dei donatori di gameti, salvo che nei casi di cui ai commi 4 e 5.

4. Su richiesta motivata di colui che è stato procreato, ovvero di coloro che esercitano la potestà o dei rappresentanti legali se si tratta di minore o di interdetto, le strutture autorizzate di cui all'articolo 10 sono tenute a fornire informazioni sui dati sanitari del donatore, salvaguardando l'anonimato.

5. In casi particolari, l'autorità giudiziaria può consentire l'accesso ai dati anagrafici del donatore quando il segreto possa determinare un serio e comprovato pregiudizio per il soggetto procreato. Il giudice provvede su domanda del pubblico ministero, del figlio che abbia raggiunto la maggiore età, dei genitori o di un curatore speciale del figlio minore.

* **4. 5.** (Nuova formulazione) Moroni, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi.

Al comma 3, sostituire le parole: È vietato con le seguenti: È consentito.

4. 20. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le banche del seme e le banche degli ovociti sono gestite solo ed esclusivamente da istituti pubblici. Gli ovociti e gli spermatozoi non possono essere oggetto di compravendita, ma solo di donazione.

4. 13. Valpiana, Zanella, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

(Requisiti soggettivi).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

*(Requisiti soggettivi).**Sopprimerlo.*

- * **5. 8.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone.

Sopprimerlo.

- * **5. 12.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimerlo.

- * **5. 20.** Zanotti, Chiaromonte, Grillini, Grignaffini, Sasso, Buffo, Bogi, Cordoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. *(Requisiti soggettivi).* — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3,

comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età, in età potenzialmente fertile. Alla richiesta di accesso alle tecniche può associarsi il soggetto che, con il consenso della donna, intenda a tutti gli effetti riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. *(Requisiti soggettivi).* — 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle donne che hanno compiuto la maggiore età e che presentano la relativa richiesta alle strutture autorizzate, ai sensi dell'articolo 8. Alla richiesta può associarsi, purché maggiorenne, il coniuge ovvero l'uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. *(Requisiti soggettivi).* — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione artificiale uomini e donne che:

a) hanno compiuto il trentesimo anno di età e sono in età potenzialmente fertile;

b) si sono sottoposti ad adeguate cure per sterilità per un periodo non inferiore a tre anni, come attestato dal centro specialistico pubblico o convenzionato sulla base di congrua documentazione.

2. Il ricorso a tecniche di procreazione assistita ha carattere volontario, con esclusione di qualsiasi forma di coercizione, diretta o indiretta.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (*Requisiti soggettivi*). — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età. Alla richiesta di accesso alle tecniche può associarsi il soggetto che, con il consenso della donna, intenda a tutti gli effetti riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura genitoriale.

5. 9. Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni, in età potenzialmente fertile, previa presentazione della richiesta alle strutture autorizzate e attivazione della procedura del consenso informato.

* **5. 23.** Zanotti, Grillini, Chiaromonte, Sasso, Grignaffini, Buffo, Bogi, Cordoni.

Sostituirlo con il seguente:

1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni, in età potenzialmente fertile, previa presentazione della richiesta alle strutture autorizzate e attivazione della procedura del consenso informato.

* **5. 5.** Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni o le coppie di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 10, comma 1.

5. 11. Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono destinate a coppie di adulti, maggiorenni coniugati o stabilmente conviventi, in età potenzialmente fertile ed accertata l'impossibilità per la coppia di procreare, essendo stato certificato per la donna, per l'uomo o per entrambi uno stato di sterilità.

2. Alle tecniche di procreazione medicalmente assistita si può accedere previa presentazione della richiesta alle strutture autorizzate e l'attivazione della procedura del consenso informato ai sensi dell'articolo 6.

5. 22. (*nuova formulazione*) Bolognesi, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Turco, Giacco, Petrella.

Al comma 1, sostituire le parole da: coppie di maggiorenni fino alla fine del comma con le seguenti: uomini e donne che:

a) hanno compiuto il trentesimo anno di età e sono in età potenzialmente fertile;

b) si sono sottoposti ad adeguate cure per sterilità, come attestato da un centro specialistico pubblico sulla base di congrua documentazione, per un periodo non inferiore a tre anni, avendo ricevuto conferma dell'irreversibilità della sterilità.

5. 6. Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole da: coppie di maggiorenni fino alla fine del comma con le seguenti: donne maggiorenni, coniugate o stabilmente legate da convivenza, in età potenzialmente fertile.

5. 21. Bolognesi.